



DETERMINAZIONE N. 132/2018

Oggetto

Ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le attività di vigilanza sui gestori SPID (Aruba PEC S.p.A., Infocert S.p.A., Poste Italiane S.p.A., Sielte S.p.A., Telecom Italia Trust Technologies s.r.l.), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, comma 2 ter, prevede che "*Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.*";

VISTO l'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., nel quale si stabilisce che l'Agenzia per l'Italia Digitale svolge funzioni di "*vigilanza [...] sui soggetti pubblici e privati, che partecipano a SPID di*



cui all'art. 64 [...];

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTO l'art.4, comma 1, lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014, nel quale si stabilisce che l'AgID *“[...] gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed è regolato il contributo che i gestori dell'identità digitale accreditati allo SPID riconoscono all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest'ultima”*;

VISTE le determinazioni AgID n.44/2015 e n.189/2016, con le quali sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art l'Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTO l'art.9 del *“Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014”*, nel quale si stabilisce che *“al fine del ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia previsto dall'articolo 4 del DPCM, l'Agenzia determina entro il mese di aprile di ogni anno i costi derivanti dall'attività di vigilanza dei gestori di identità afferenti l'anno solare precedente. Tali costi sono ripartiti in misura del 50% in ugual misura su tutti i gestori dell'identità digitale attivi presenti nel registro di cui all'art.1 del DPCM nel corso dell'anno solare di riferimento e sui gestori dell'identità digitale revocati o cessati nel corso del medesimo periodo. La quota restante è ripartita, sempre fra detti gestori dell'identità digitale, in misura proporzionale al numero di identità digitali gestite [...]*;

VISTA la determinazione AgID n. 32/2016 del 16 febbraio 2016, con la quale è stato emanato lo *“Schema di convenzione per l'adesione al Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale tra l'AgID e i gestori accreditati ai sensi dell'art.4 del DPCM 24 ottobre 2014”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto Schema di convenzione stabilisce che *“[...] L'ammontare di tale contributo verrà definito, annualmente, entro il mese di aprile con una Determinazione del Direttore Generale in base a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento recante “le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l) del DPCM”. L'importo del contributo di cui al precedente comma 1 non potrà in ogni caso*



superare l'importo una tantum di Euro 15.000 per l'accreditamento e l'importo annuo di Euro 8.000 per la vigilanza”;

CONSIDERATO che l'art.7 del “Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale” stabilisce che “La vigilanza è svolta attraverso l'esame della documentazione aggiornata in possesso dell'Agenzia, l'analisi dei documenti di riepilogo delle attività svolte dal gestore accreditato, la verifica della validità delle certificazioni di cui all'articolo 10 comma 3, lettere f) e h) del DPCM, l'esecuzione di verifiche ispettive da parte dell'Agenzia che può avvalersi anche di soggetti terzi [...]”;

TENUTO CONTO che nel corso del 2017 le attività di vigilanza hanno riguardato principalmente cinque gestori di identità digitale (Aruba PEC S.p.A.; Infocert S.p.A.; Poste Italiane S.p.A.; TI Trust Technologies s.r.l.; Sielte S.p.A.), dal momento che gli ulteriori tre gestori presenti nel registro di cui all'art.1 del DPCM sono risultati attivi solo nel secondo periodo dell'anno. Per ciascun gestore è stata svolta una verifica ispettiva *in loco* e sono state svolte le ulteriori attività sopra richiamate;

CONSIDERATA la Determinazione AgID n. 432/2016 che istituisce il “Servizio Vigilanza”;

CONSIDERATO che le attività ispettive presso i gestori SPID sono svolte da personale interno dell'Agenzia con il supporto di auditor della società Bureau Veritas Italia S.p.A., risultata aggiudicataria della procedura espletata attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip S.p.A., come da Determinazione n. 07/2017 del 24/01/2017;

PRESO ATTO che per ogni attività di verifica ispettiva presso i gestori SPID e per le correlate attività di preparazione dell'ispezione e documentazione dei risultati sono stati impiegati 2,5 giorni/persona, come risulta dai rapporti di riepilogo trasmessi bimestralmente dalla società Bureau Veritas Italia S.p.A. Analogo impegno è stato previsto per il personale AgID;

TENUTO CONTO della disciplina per le missioni in Italia, per la quale i costi di missione del personale AgID sono stimabili in Euro 350,00 per ogni visita ispettiva *in loco*;

TENUTO CONTO dell'impegno consuntivato attraverso il sistema di Time Report dell'AgID per le attività di coordinamento, pianificazione, verifica e gestione delle comunicazioni, che hanno richiesto per ciascun IdP un impegno delle risorse interne quantificabile in 5 giorni/persona per ciascuna risorsa del Servizio “Vigilanza” ed in 1 giorno/persona per il dirigente responsabile;



TENUTO CONTO della nota del 13/04/2018 con cui l'Ufficio "Organizzazione e gestione del personale" ha comunicato i costi complessivi, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico di AgID, relativi all'anno 2017 per il personale coinvolto nelle suddette attività di "vigilanza SPID";

CONSIDERATO che dalle risultanze della nota di cui al precedente punto l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività di "vigilanza SPID" nel 2017 risulta pari ad Euro 26.470,18;

DETERMINA

di quantificare, ai fini dell'adempimento di quanto prescritto *dall'art. 4, comma 1, lettera a), del DPCM 24 ottobre 2014*, il contributo che deve essere riconosciuto all'Agenzia per le attività di vigilanza in ambito SPID svolte nel 2017, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del "*Regolamento per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale SPID*", come di seguito indicato:

- Aruba PEC S.p.A.: Euro 2.753,98
- Infocert S.p.A.: Euro 3.055,08
- Poste Italiane S.p.A.: Euro 14.408,63 che, secondo le previsioni dell'articolo 8 della Convenzione stipulata tra Poste Italiane S.p.A. ed AgID, si traduce nell'applicazione dell'importo massimo di Euro 8.000,00;
- Sielte S.p.A.: Euro 3.489,88
- TI Trust Technologies s.r.l.: Euro 2.762,62

Roma, 27 aprile 2018

Antonio Samaritani